

X LEGISLATURA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame abbinato dei seguenti progetti di legge:

n. 33, "Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri)

n. 34, "Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport" (d'iniziativa del consigliere Menis e altri)

Verbale n. **27**

Seduta del 18 marzo 2009

		PRESENTI	ASSENTI
Massimo BLASONI	Presidente	Sì	
Roberto ANTONAZ		Sì	
Grigio BRANDOLIN		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Paolo MENIS		Sì	
Roberto NOVELLI			Sì
Federico RAZZINI		Sì	
Edoardo SASCO		Sì	
Piero TONONI		Sì	
TOTALE		8	1

Il giorno 18 marzo 2009, al termine dei lavori antimeridiani del Consiglio, nella sala azzurra del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito per l'esame delle proposte di legge n. 33 e 34 in materia di contrasto all'uso del doping nello sport.

(Presidenza del Presidente BLASONI)

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 13.32.

Partecipa alla seduta il dott. Rosario Blanco del servizio assistenza sanitaria.

Il PRESIDENTE fa presente che è a disposizione il **verbale della seduta n. 20 del 12 febbraio 2009**, il quale, in mancanza di osservazioni, sarà da intendersi approvato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno.

Successivamente illustra il lavoro svolto dalla segreteria della Commissione su suo impulso (allegato n. 1); fa notare che si è seguito il metodo della novella della legge regionale 8/2003 che, anche a seguito del dibattito avvenuto nelle precedenti sedute del Comitato ristretto, è apparso il più opportuno sotto il profilo della chiarezza e della tecnica normativa (ricorda che già la pdl n. 34 del consigliere Menis ed altri seguiva tale metodo); puntualizza che sono stati recepiti dei suggerimenti espressi da alcuni docenti universitari presenti ad un recente convegno sul doping svoltosi a Gemona; sottolinea che si è scelto di non affrontare la questione dei controlli nei confronti degli amatori e dei frequentatori delle palestre viste le problematiche di carattere tecnico e giuridico emerse nel corso delle precedenti sedute e confermate dagli approfondimenti svolti dagli Uffici; precisa pertanto che l'intervento regionale avrà un carattere meno repressivo rispetto a quanto si prevedeva originariamente, pur prevedendo comunque un maggior coinvolgimento delle palestre ed aumentando le responsabilità del direttore tecnico.

Si passa ad esaminare brevemente l'articolato proposto dagli Uffici.

Al termine dell'esame del testo predisposto dagli Uffici e della relativa discussione, *il Comitato ristretto delibera di adottare il testo medesimo con la precisazione che vengano apportate le seguenti modifiche:*

- *precisare che la consulenza del direttore tecnico sugli effetti degli integratori alimentari avvenga solo ove richiesta (articolo 23, comma 3, lettera e), della l.r. 8/003;*
- *modificare il titolo dell'articolo 24 bis utilizzando un aggettivo diverso da «biologico» come specificazione del passaporto dello sportivo;*
- *precisare che il fenomeno del doping riguarda anche un problema di tutela della salute;*
- *introdurre anche le famiglie tra i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione prevista dall'articolo 24 quater;*
- *evidenziare che le convenzioni per il potenziamento dei controlli antidoping nell'ambito agonistico sono una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione regionale (all'articolo 24 quinquies sostituire la parola «stipula» con la locuzione «può stipulare»);*
- *eliminare al comma 1 dell'articolo 24 quinquies il riferimento alle «organizzazioni dello sport amatoriale»;*

- dare priorità alle iniziative realizzate dalle professionalità che si sono formate presso i corsi di perfezionamento post lauream promossi dalle Università regionali in collaborazione con il Centro regionale di medicina dello sport (con l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 24 sexties).

I componenti del Comitato ristretto concordano di rinviare all'esame della Commissione le eventuali modifiche al comma 3 dell'articolo 23, relativo alla specificazione dei compiti del direttore tecnico delle palestre (sul punto, infatti, diversi Consiglieri manifestano delle perplessità circa l'opportunità di mantenere le lettere b), c) e d)).

Il consigliere BRANDOLIN fa presente che con l'assessore alle politiche sportive De Anna ha avviato un ragionamento sull'ipotesi di costituire un centro di medicina dello sport per ciascuna Provincia; si domanda se sia il caso d'inserire una norma al riguardo in questa legge o se sia più opportuno rinviare la questione all'assestamento di bilancio o alla prossima legge finanziaria; in ogni caso chiede alla Direzione centrale della salute di predisporre uno studio di fattibilità in merito a tale ipotesi.

Il PRESIDENTE dichiara chiusi i lavori del Comitato ristretto e dispone la trasmissione del testo elaborato dal medesimo, con le modifiche sopra indicate, alla Presidenza della VI Commissione.

Il presente verbale viene dato per approvato.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta alle ore 14.42.

IL PRESIDENTE

Massimo Blasoni

IL VERBALIZZANTE

Alessandro Morgan

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Michela Boscolo

Bozza di Testo unificato della proposte di legge nn. 33 e 34

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell’uso del doping”

Art. 1

(Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 8/2003)

1. L’articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Priorità ed esclusioni)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 octies e novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorità e di esclusione dai finanziamenti previsti dall’articolo 11

Commento [MB1]: Da verificare con la Direzione se i casi di priorità e esclusione siano ulteriori a quelli connessi al doping. Il vecchio contenuto dell’articolo 13 che individuava ipotesi di priorità e di esclusione connesse al doping è stato riportato nel nuovo capo X bis

Art. 2

(Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 8/2003)

1. All’articolo 23 della legge regionale 3/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole <<Le strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico fisico della persona si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: << Le palestre, le sale ginniche e in genere tutte le strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie, anche gestite in forma associativa, si avvalgono>>

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell’applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:

a) la verifica del possesso dell’idoneità fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;

b) la valutazione e il controllo dell'adeguatezza dell'attività svolta dal praticante alle sue caratteristiche fisiche;

c) il controllo e il monitoraggio del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali della struttura, previste dalla normativa vigente;

d) la verifica della presenza e il controllo della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento;

e) la consulenza sugli effetti degli integratori alimentari;

f) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti del foglio informativo antidoping di cui all'articolo 24 septies;

g) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.>>;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento in materia antidoping nei termini e modalità previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 ter, pena la inidoneità ad assumere l'incarico. >>;

d) Al comma 6 le parole: <<sanzione pecuniaria da un minimo di 1000 euro a un massimo di 10.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<sanzione pecuniaria da un minimo di 2000 euro a un massimo di 20.000 euro>>;

e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1 nel caso in cui i gestori dell'attività, siano riconosciuti responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.

6 ter. I Comuni presentano annualmente alla Direzione centrale competente in materia di sport una relazione illustrativa dei controlli eseguiti nelle strutture di cui al comma 1 per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.>>.

Art. 3

(Inserimento del Capo X bis alla legge regionale 8/2003)

1. Prima dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è inserito il seguente capo : <<Capo X bis: Tutela della salute e contrasto del doping in ambito sportivo>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente

<<Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

1. L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute in ambito sportivo mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.
2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari e delle istituzioni scolastiche, secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.>>.

Art. 5

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 24 bis

(Passaporto biologico dello sportivo)

1. La Regione promuove la realizzazione in via sperimentale di un progetto diretto all'istituzione del "Passaporto biologico" del praticante sportivo.
2. Il progetto è diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
3. Il sistema, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, è costituito per finalità di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.

Art. 24 ter

(Piano regionale di lotta al doping)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), promuove la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attività per la lotta al doping.
3. Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, e con il concorso delle Università degli studi della regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, delle Aziende sanitarie e dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.

Art. 24 quater

(Attività di prevenzione)

1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:
 - a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;
 - b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle palestre e tra i partecipanti a manifestazioni sportive di livello dilettantistico o amatoriale, anche a carattere non agonistico;
 - c) campagne di formazione e educazione sui rischi per la salute inerenti al doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport rivolte agli atleti agonistici con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;
 - d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;
 - e) corsi di formazione e aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici delle associazioni e società sportive;

f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;

g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;

h) ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e agli aspetti comportamentali e sociali del doping, alle sue conseguenze per la salute, nonché all'utilizzo di tutte le nuove sostanze;

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi coinvolgenti giovani e atleti dilettanti, nonché i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimenti ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.

Art. 24 quinquies

(Potenziamento dei controlli antidoping)

1. La Regione, in armonia alle indicazioni del Piano regionale di lotta antidoping, promuove e stipula un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle organizzazioni dello sport amatoriale.

2. La convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

Art. 24 sexies

(Soggetti attuatori)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24 ter, quater e septies, la Regione sostiene spese dirette ovvero eroga contributi e finanziamenti a iniziative presentate dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della regione, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle Aziende sanitarie.

2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della regione nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettere d), e) f) e h).

3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.

4. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.

Art. 24 septies

(Foglio informativo antidoping)

1. La Regione predispone un foglio informativo antidoping concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari..
- 2.. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle palestre e ai partecipanti a manifestazioni sportive di livello dilettantistico o amatoriale, anche a carattere non agonistico.
3. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia alla salute, di concerto con la Direzione centrale competente in materia di sport.
4. La sottoscrizione del foglio informativo è condizione per l'iscrizione alle attività delle palestre e per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
5. Nel caso di atleti praticanti attività di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta all'atto della prima iscrizione alla società o associazione sportiva e ai successivi rinnovi.

Art. 24 octies

(Certificato di qualità antidoping)

1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni, società sportive e palestre che abbiano aderito e partecipato a iniziative di prevenzione e contrasto al doping.
2. Il certificato di qualità vale come priorità nell'assegnazione di contributi da parte dei Comuni, delle Province e della Regione sulle attività e sulle manifestazioni promosse dalle associazioni, società sportive e palestre.

Art. 24 novies

(Decadenze dalle contribuzioni regionali)

1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi della presente legge a associazioni e società sportive in cui gli iscritti in sanzioni disciplinari sportive per violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori o preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.
2. Le associazioni e le società in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1 sono altresì esclusi dai contributi e finanziamenti previsti dalla presente legge, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.>>.

Commento [MB2]: Verificare con la direzione se è prevista una contribuzione regionale a favore delle palestre: Impianti?

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 quater, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Norme finanziarie)

1. Capitoli di spesa per gli interventi di cui agli articoli 24, 24 quater, 24 quinquies, 24 septies.